

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 552-A</sup>

## RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE GOTTARDO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

*alla Presidenza l'11 ottobre 1976*

Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, recante elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società

*Presentata alla Presidenza il 21 ottobre 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Camera è chiamata ad esprimersi sulla conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 271 dell'11 ottobre 1976.

Tale decreto consiste di due articoli di cui il primo eleva la misura della ritenuta a titolo d'imposta prevista dal primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1975, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, dal 30 al 50 per cento.

È opportuno ricordare che la legge 216 del 7 giugno 1974 ripristinava il sistema di imposizione fiscale cosiddetto della « cedolare secca » sugli utili derivanti da società di capitali nella misura del 30 per cento e 15 per cento a seconda che si trattasse di dividendi da azioni ordinarie o dividendi da azioni di risparmio, sistema questo che poteva essere scelto dal soggetto passivo d'imposta in alternativa alla ritenuta a titolo di acconto d'imposta del 10 per cento. Con il decreto-legge del 10 ottobre 1976,

n. 694, di cui oggi viene chiesta la conversione in legge, si mantiene questa imposizione opzionale, elevando però nel caso della cedolare secca il prelievo dal 30 al 50 per cento per i dividendi da azioni ordinarie.

Il provvedimento merita due ordini di considerazioni: una tecnica ed una politica e politica-economica.

Per quanto concerne gli aspetti tecnici il provvedimento legislativo interessa gli utili derivanti dal possesso di azioni ordinarie da parte di residenti sul territorio dello Stato italiano.

Restano pertanto esclusi gli utili derivanti da azioni di risparmio, che mantengono il precedente regime opzionale del 15 per cento con cedolare secca o del 10 per cento come ritenuta di acconto di imposta. Restano ancora esclusi gli utili derivanti da azioni possedute da non residenti, soggetti questi ad un prelievo fiscale definitivo del 30 per cento.

Per i primi si è voluto evidentemente equilibrare una imposizione con quella analoga per altra forma di investimento (vedi interessi bancari), per i secondi la conferma del precedente regime fiscale trova giustificazione nella impossibilità di esercitare da parte dei soggetti passivi d'imposta l'opzione e allo stesso tempo nell'intento di non scoraggiare il flusso nel nostro Paese di risparmio di fonte estera in un momento particolarmente difficile come l'attuale.

Precisato così l'oggetto del provvedimento, dobbiamo anche dire che il metodo della cedolare secca blocca la progressività del sistema fiscale e che l'applicazione o la scelta di questo procedimento consente una specie di evasione legale. L'elevazione del limite percentuale impositivo ha ristretto notevolmente l'ampiezza di questa area, basti pensare che con le aliquote attuali e con un limite del 30 per cento già un reddito di 13.000.000 netti poteva utilmente scegliere l'imposizione definitiva con la cedolare secca, mentre con il limite del 50 per cento occorre un reddito di ben 125.000.000 netti perché questo risulti conveniente. Da qui l'allargamento della fascia suscettibile di accertamento fiscale e la possibilità di un più puntuale controllo su di una base più ampia di soggetti passivi d'imposta.

Il fatto poi che permanga sempre un arresto della progressività d'imposizione per redditi molto elevati è temperato dalla cir-

costanza che si tratta di fasce molto strette come numero di soggetti e dalla considerazione che si tratta di investimenti sotto forma di capitali di rischio in dimensioni notevoli.

Il provvedimento merita però anche alcune considerazioni di ordine politico e politico-economico.

Non dobbiamo dimenticare che il decreto-legge venne presentato assieme ad altri provvedimenti, diretti tutti ad instaurare un clima di severa austerità, finalizzato a comprimere la domanda interna, interrompere il processo inflattivo e reperire i mezzi finanziari per assicurare la realizzazione di un vasto programma di investimenti (vedi riconversione e ristrutturazione industriale).

Nel momento in cui veniva richiesto a larghi strati sociali di sopportare l'onere di pesanti misure d'imposizione diretta o indiretta, non poteva equitativamente trascurarsi il reddito di capitali, permettendogli invece una scappatoia che la legislazione prima vigente rendeva possibile, privilegiandolo in confronto ad altri redditi di altra natura.

Resta il fatto che l'imposizione colpisce un mercato, il mercato finanziario, che viene riconosciuto boccheggianti. Più volte è stato altresì ricordato che, a parte la tendenza di ripristinare nelle imprese la capacità di accumulazione, è necessario differenziare le possibili forme di finanziamenti che oggi passano tutti attraverso il sistema bancario. L'alternativa a questo sistema era costituita appunto dal mercato finanziario, e dico era in quanto ormai si tratta di un mercato in via di estinzione. La mancanza di una legislazione chiara e precisa riferentesi sia ai soggetti (società per azioni) sia ai complessi meccanismi che li riguardano, ha reso sempre più asfittico un mercato che avrebbe potuto, come in altri Paesi, compensare l'egemonia del credito da parte delle banche. A tutto questo si è aggiunto un provvedimento che almeno psicologicamente costituirà un nuovo deterrente. Non a caso l'indice della Borsa è precipitato ad un livello mai registrato.

Per questo ritengo che il Governo, che in una valutazione globale ha ritenuto di emanare una serie di provvedimenti, debba farsi carico di una seria riconsiderazione di tutta la materia che, salvaguardando i principi di equità, consenta allo stesso tempo di agire in maniera stimolante per un ordinato e proficuo sviluppo del Paese.

I numerosi interventi dei Commissari hanno tutti manifestato questa esigenza, condivisa peraltro dall'onorevole rappresentante del Governo che ha ritenuto di esprimere un impegno di presentare in termini brevi, compatibili con i tempi tecnici, un progetto organico normativo atto ad eliminare la duplice imposizione da un lato ed incentivare il flusso del risparmio verso il mercato finanziario dall'altro, eliminando comunque distorsioni e strozzature che indubbiamente oggi sussistono per norme superate o inadeguate. A tutto questo si aggiunga la disarmonizzazione tra il nostro regime fiscale e quello degli altri paesi, specie di quelli della Comunità economica europea.

Questo fatto costituisce un ulteriore motivo di impegno per il Governo a farsi carico di provvedimenti legislativi adeguati.

Concludendo si può ancora rilevare come l'articolo 1 del decreto-legge di cui viene chiesta la conversione in legge non precisi con chiarezza l'oggetto d'imposta in ordine alla data da cui si possa legittimamente esercitare l'imposizione fiscale opzionale.

Il relatore aveva presentato un emendamento a tale proposito, ma avendo lo stesso Governo trattato l'argomento con un emendamento più completo nella sua dizione, ha ritenuto opportuno accettare la formulazione del Governo che è stata approvata dalla Commissione.

Con le osservazioni che precedono si raccomanda all'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694.

GOTTARDO, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, recante elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società.**

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, recante elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, recante elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società.**

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, recante elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:*

« La disposizione del precedente comma si applica per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».